



ORDINANZA SINDACALE N. 4 /2024

OGGETTO:

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21 APRILE 2024

IL SINDACO

GUBELLINI CARLO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)*

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21 APRILE 2024

IL SINDACO

PREMESSO che:

1. il Comune di Castenaso è inserito nella zona climatica e ai sensi del D.P.R. 26-8-1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";
2. per la zona climatica e l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
3. al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
4. l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
5. le disposizioni di cui al punto 2 e 3 non si applicano ad alcune categorie di edifici tra i quali:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

RICHIAMATO inoltre il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

EVIDENZIATO che in considerazione delle temperature climatiche minime, previste anche sotto i 10 gradi nelle prossime notti, al fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno prevedere una deroga allo spegnimento degli impianti di riscaldamento nel territorio di Castenaso;

CONSIDERATO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per permettere una proroga del termine previsto (15 aprile 2024) dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a partire dalla data odierna e fino al 21/04/2024, nel rispetto dei limiti del DPR n. 74 del 2013 e dell'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo

ORDINA

dalla data odierna **al 21/04/2024** compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, **per un limite massimo di 7 ore giornaliere**.

INVITA la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di:

- 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

Le limitazioni di cui alla presente ordinanza non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INFORMA

- che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;-che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i.,
- l'Amministrazione competente è il Comune di Castenaso – Servizio Ambiente nella persona del responsabile di Area.

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre all'affissione in Albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione, sia data la più ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali.